

"Cassa depositi e prestiti società per azioni"

STATUTO

TITOLO I

(ORIGINE - DENOMINAZIONE - SEDE -

OGGETTO SOCIALE - DURATA)

Articolo 1

1.- La "Cassa depositi e prestiti società per azioni" (denominata anche: "CDP S.p.A."), derivante dalla trasformazione della Cassa depositi e prestiti disposta dall'art. 5, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni (indicato nel prosieguo, per brevità, il "decreto legge"), è disciplinata dal presente Statuto.

2.- CDP S.p.A., fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legge, subentra nei rapporti attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.

Articolo 2

1.- La società ha la sede nel Comune di Roma.

2.- La società, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, può istituire sedi secondarie, uffici sia di rappresentanza sia amministrativi, sul territorio nazionale ed all'estero.

Articolo 3

1.- La società ha per oggetto sociale l'esercizio diretto e indiretto - ove

consentito dalla legge e dal presente Statuto tramite partecipazione a società ed enti - delle seguenti attività:

(A1) il finanziamento, sotto qualsiasi forma, ivi compreso l'acquisto di crediti di impresa, dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. La gestione viene svolta secondo quanto previsto all'art. 6. In tale ambito la società potrà anche effettuare attività di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa vigente;

(A2) la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma ivi compreso l'acquisto di crediti di impresa, il rilascio di garanzie, l'assunzione di capitale di rischio o di capitale di debito, la sottoscrizione di quote di fondi di investimento; ciascuna delle predette operazioni finanziarie è effettuata nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera (A1) o è destinata alle operazioni di interesse pubblico da questi ultimi promosse, secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 11, lettera e), del decreto legge, o è destinata alle operazioni di interesse pubblico previste dall'articolo 8 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni, per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da

garanzia o assicurazione della SACE S.p.A., o è effettuata a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia; le operazioni finanziarie sono effettuate utilizzando fondi di cui alla precedente lettera (A1) e possono essere effettuate in via diretta o attraverso l'intermediazione di enti creditizi, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di enti creditizi o attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti SpA. Le operazioni finanziarie effettuate in via diretta devono essere di importo pari o superiore a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00). Le operazioni finanziarie destinate alle operazioni promosse dai soggetti di cui alla precedente lettera (A1) o destinate alle operazioni previste dall'articolo 8 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni, per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A. possono essere a favore di soggetti aventi natura pubblica o privata, con esclusione delle persone fisiche, che devono essere dotati di soggettività giuridica. La gestione viene svolta secondo quanto previsto all'art. 6. In tale ambito la società potrà anche effettuare attività di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa vigente;

(A3) l'assunzione di partecipazioni in società di rilevante interesse

nazionale - che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività - che possiedono i requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 5, comma 8 *bis*, del decreto legge.

Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati dalla società ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o da enti pubblici.

Nel caso in cui le suddette partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legge e all'articolo 6 dello Statuto.

(B) il finanziamento, sotto qualsiasi forma, ivi compreso l'acquisto di crediti di impresa, delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura dei servizi pubblici ed alle bonifiche, mediante l'utilizzo di fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato, con preclusione della raccolta di fondi a vista e con raccolta effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali. A tale fine la società può emettere titoli di qualsiasi natura, partecipativi e non, e può acquisire finanziamenti da soci o da terzi. La società raccoglie la provvista anche mediante l'utilizzo di contributi forniti a qualsiasi titolo dallo Stato, da enti pubblici o privati e da organismi internazionali e di qualsiasi altra risorsa propria ed entrata finanziaria compatibile con i fini sociali. In tale ambito la società potrà anche effettuare attività di negoziazione per conto proprio di

strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa vigente;

(C) l'assunzione delle partecipazioni trasferite o conferite alla CDP S.p.A. con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 5, comma 3, lettera b), del decreto legge, la cui gestione è uniformata ai criteri indicati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 5, comma 11, lettera d), nonché eventuali incrementi delle quote di partecipazioni trasferite in sede di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;

(D) la gestione, eventualmente assegnata dal Ministro dell'economia e delle finanze, delle funzioni, delle attività e delle passività della Cassa depositi e prestiti, anteriori alla trasformazione, trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a) del decreto legge; la gestione di ogni altra funzione di rilievo pubblicistico e attività di interesse generale assegnata per atto normativo, amministrativo o convenzionale;

(E) la fornitura di servizi di assistenza e consulenza in favore dei soggetti di cui alla lettera (A1) o a supporto delle operazioni o dei soggetti di cui alla lettera (A2);

(F) la fornitura di servizi di consulenza e attività di studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria.

2.- Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società può altresì svolgere ogni operazione strumentale, connessa e accessoria e così tra l'altro: compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive; assumere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e raggruppamenti di imprese, sia italiani che esteri che siano strumentali, connesse o accessorie al proprio

oggetto sociale ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 27 gennaio 2005 e successive modificazioni e integrazioni; svolgere il coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti; concedere garanzie personali e reali per obbligazioni sia proprie sia di terzi; impiegare strumenti finanziari derivati anche con finalità diverse da quelle di copertura.

Articolo 4

1.- La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti), salvo proroghe deliberate dall'Assemblea, una o più volte.

Articolo 5

1.- Il domicilio dei Soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

TITOLO II

(GESTIONE SEPARATA - POTERI DI INDIRIZZO

E VIGILANZA)

Articolo 6

1.- Ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto legge, per il perseguimento dell'oggetto sociale indicato al precedente art. 3, comma 1, lettere (A1), (A2), (A3), ove ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo capoverso della medesima lettera (A3), (C), (D) ed (E) del presente Statuto e di ogni attività strumentale, connessa ed accessoria è istituito un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi (indicato nel prosieguo, per brevità, la "Gestione separata"), la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Ai sensi dell'art. 5, comma 7,

lettera a), del decreto legge, per le operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera (A2) deve essere valutata la sostenibilità economico-finanziaria di ciascun intervento.

2.- Ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legge, al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della Gestione separata e spetta altresì il potere, ai sensi dell'art. 5, comma 11, del decreto legge, di determinare le modalità di esercizio dell'attività della Gestione separata per quanto ivi indicato.

3.- Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legge, alla società si applicano le disposizioni del Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo, che tengono presenti le caratteristiche della società e la speciale disciplina della Gestione separata.

TITOLO III

(CAPITALE SOCIALE - AZIONI - PATRIMONI SEPARATI)

Articolo 7

1.- Il capitale sociale è di euro 3.500.000.000,00 (tremiliardicinquacentomilioni/00), suddiviso in numero 350.000.000 (trecentocinquantamilioni) azioni del valore nominale di Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna.

2.- Le azioni sono divise in numero 245.000.000 (duecentoquarantacinquemilioni) azioni ordinarie e numero 105.000.000 (centocinquemilioni) azioni privilegiate.

3.- Alle azioni ordinarie e alle azioni privilegiate spetta il diritto di voto sia

nelle assemblee ordinarie, che in quelle straordinarie della società.

4.- In ogni caso la riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni privilegiate se non per la parte che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale di tutte le azioni. Gli utili della società rimangono destinati secondo quanto previsto dall'art. 30 del presente Statuto.

5.- Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legge, la maggioranza delle azioni con diritto di voto della società appartiene allo Stato italiano (in appresso "Stato") e, per esso, al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Qualora, per effetto della riduzione, per perdite, del capitale sociale rappresentato dalle azioni ordinarie lo Stato cessi di detenere la maggioranza dei diritti di voto della società, è sospeso pro-quota il diritto di voto spettante alle azioni privilegiate sia nelle assemblee ordinarie sia in quelle straordinarie, nella misura necessaria ad assicurare allo Stato il mantenimento inalterato della proporzione dei suoi diritti di voto e fino all'eventuale riacquisto della maggioranza da parte dello Stato. Resta salvo il qualificato quorum richiesto dall'art. 14, comma 2, del presente Statuto per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria.

6.- Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono nominative. Esse devono indicare che la loro circolazione è soggetta ai limiti di cui al

successivo art. 8. I titoli delle azioni privilegiate devono riportare, oltre alla denominazione di "azioni privilegiate", i diritti peculiari che li assistono.

7.- I versamenti sulle azioni di nuova emissione sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputerà convenienti, fermo restando il rispetto delle norme di legge.

8.- L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale che possono essere eseguiti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.

9.- L'Assemblea può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della società e la conversione di azioni privilegiate in azioni ordinarie, in conformità alle prescrizioni di legge.

10.- Le azioni privilegiate sono automaticamente convertite in azioni ordinarie a far data dal 1 gennaio 2013. Il rapporto di conversione è determinato dal Consiglio di amministrazione sulla base di una perizia del valore effettivo del patrimonio netto della società redatta da un esperto nominato dal Consiglio di amministrazione d'intesa con il Comitato di supporto degli azionisti privilegiati e depositata presso la sede della società entro il 15 settembre 2012. Il valore delle azioni privilegiate è determinato applicando il criterio indicato dall'art. 9, comma 3, del presente Statuto. Qualora il rapporto di conversione non risulti alla pari, i titolari delle azioni privilegiate hanno anche la facoltà di beneficiare di un rapporto di conversione alla pari versando alla società una somma, a titolo di conguaglio azioni, di importo pari alla differenza tra il valore di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata. Tale facoltà potrà essere esercitata nel periodo dal 1 ottobre 2012 al 15 dicembre 2012. Ferma

restando la causa di recesso prevista dall'art. 9, comma 1, del presente Statuto, nel periodo dal 1 ottobre 2012 al 15 dicembre 2012, agli azionisti privilegiati che non intendano usufruire della conversione automatica, è attribuito il diritto di recedere dalla società, per l'intera loro partecipazione, con le modalità previste dal seguente art. 9, commi 1 e 2.

Articolo 8

1.- Le azioni sono trasferibili solo a favore delle Fondazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nonché di banche e di intermediari finanziari vigilati, ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche, o del testo unico della intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, aventi caratteristiche di comprovata solidità patrimoniale e regolarità di gestione, riconosciute dal Consiglio di amministrazione.

2.- Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni ne dà comunicazione alla società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione del beneficiario del trasferimento e dell'ammontare delle relative azioni.

3.- Il Consiglio di amministrazione si pronuncia senza indugio sulla sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 1.

4.- Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi trasferimento di azioni e diritti di opzione. Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, oltre alla vendita e a puro titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, il trasferimento del mandato

fiduciario, la costituzione di diritti reali o di garanzia, la donazione.

5.- Nessun socio può possedere, a qualsiasi titolo, azioni in misura superiore al 5% del capitale della società. Il diritto di voto inerente alle azioni con diritto di voto possedute in eccedenza rispetto al limite indicato non può essere esercitato, fermo restando che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Il limite massimo del possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al soggetto controllante, a tutte le controllate dirette e indirette, ai soggetti collegati e ai soggetti controllati dallo stesso controllante.

6.- Le disposizioni dei precedenti commi non trovano applicazione nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 9

1.- Oltre che nelle ipotesi in cui agli azionisti spetti per legge il diritto di recesso, e fermo altresì quanto previsto al precedente art. 7, comma 10, i soci titolari di azioni privilegiate hanno diritto di recedere dalla società, limitatamente al periodo tra il 23 settembre 2009 ed il 31 dicembre 2012, nel caso in cui per due esercizi consecutivi non percepiscano utili dalla società. Il diritto di recesso deve sempre essere esercitato dai soci titolari di azioni privilegiate per l'intera partecipazione.

2.- Il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto il quindicesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte della società della dichiarazione di recesso.

3.- In tutti i casi di esercizio del diritto di recesso, il valore di liquidazione

delle azioni privilegiate risulta pari alla frazione del capitale sociale per cui è esercitato il recesso, decurtata - con riferimento agli utili degli esercizi sociali chiusi sino al 31 dicembre 2008 compreso - della differenza fra il dividendo effettivamente percepito dalle stesse azioni privilegiate e il dividendo preferenziale spettante alle medesime azioni in base all'art. 30, comma 2, dello Statuto, nella sua originaria formulazione, il cui testo è ritrascritto al successivo art. 33.

4.- Per quanto non espressamente disposto, il diritto di recesso è regolato dalla legge.

Articolo 10

1.- Ai sensi dell'art. 5, comma 18, del decreto legge, la società può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori.

2.- A tal fine il Consiglio di amministrazione adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'art. 2436 del codice civile.

3.- Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui

frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti.

4.- Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata la società risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.

5.- Con riferimento a ciascun patrimonio separato la società tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli artt. 2214 e seguenti del codice civile.

TITOLO IV

(ASSEMBLEA)

Articolo 11

1.- L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue determinazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti, ancorché assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

2.- L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria e in forma straordinaria ai sensi di legge.

3.- Essa può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

4.- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso

in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile.

5.- L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via straordinaria, sia in via ordinaria, ogni qual volta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Articolo 12

1.- Fermi i poteri di convocazione previsti da disposizioni di legge, la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di amministrazione, è effettuata a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare. L'avviso deve essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea. In alternativa, l'avviso è pubblicato in almeno 2 (due) quotidiani di rilevanza nazionale, di cui uno economico, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2.- L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione, qualora in prima convocazione l'assemblea non risultasse regolarmente costituita.

3.- In mancanza delle formalità suddette, valgono le norme stabilite dall'art. 2366, comma 4, del codice civile.

Articolo 13

1.- Il diritto di intervento all'Assemblea è disciplinato dalla legge. Le azioni o la relativa certificazione devono essere preventivamente depositate presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

2.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea per delega scritta da altra persona, secondo le norme dell'art. 2372 del codice civile e salvi i limiti e i divieti ivi previsti.

3.- Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto all'intervento in Assemblea anche per delega.

4.- L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per audio o videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere i propri compiti;
- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del codice civile) i luoghi collegati a cura della società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

Verificandosi tali condizioni, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, colui che presiede e il Segretario della

riunione.

Articolo 14

1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ne fa le veci il vice-Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il Presidente dell'adunanza è eletto dall'Assemblea.

2.- L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera con i quorum previsti dalla legge. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno l'85% del capitale sociale; essa delibera, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno l'85% del capitale sociale.

3.- Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, redatto secondo il disposto di legge.

4.- Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

5.- Non è ammesso il voto segreto.

TITOLO V

(AMMINISTRAZIONE)

Articolo 15

1.- La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da nove membri. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea, che procede ai sensi del comma 6 e seguenti del presente articolo.

2.- Anche al fine di assicurare la conformità delle decisioni concernenti le attività di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere (A1), (A2), (A3), ove ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo capoverso della medesima lettera (A3), (C), (D), (E), ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 5, commi 3, 8-*bis*, 9 e 11, del decreto legge, per l'amministrazione della Gestione separata, il Consiglio di amministrazione è integrato dai membri indicati alle lettere c), d) e f) dell'art. 7, comma 1, della legge 13 maggio 1983, n. 197, i quali, nell'esercizio di tale funzione, sono a tutti gli effetti amministratori della società.

3.- Gli amministratori durano in carica per il periodo indicato nell'atto di nomina e comunque non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

4.- Gli amministratori devono possedere tutti i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 109 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche, e gli altri requisiti previsti dalla normativa applicabile. Il venir meno della sussistenza dei requisiti costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

4 bis.- L'Amministratore Delegato non può rivestire la carica di amministratore in più di due ulteriori Consigli di società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratore ricoperti in società controllate dalla CDP S.p.A. o collegate alla medesima. Gli altri amministratori non possono rivestire la carica di amministratore in più di cinque ulteriori Consigli di società per azioni.

5.- Ai sensi dell'art. 5, comma 12, del decreto legge le attribuzioni del

Consiglio di amministrazione e del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione in società per azioni sono esercitate, rispettivamente, dal Consiglio di amministrazione e dall'Amministratore Delegato.

6.- Il Consiglio di amministrazione viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati debbono essere elencati mediante un numero progressivo.

7.- Le liste dei soci debbono essere depositate presso la sede sociale almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede della società devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di amministratore.

8.- Ogni socio può presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

9.- Hanno diritto di presentare liste soltanto i soci che, anche congiunti ad altri soci, rappresentano almeno il 15% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

10.- Gli aventi diritto possono comunque votare una sola lista.

11.- Nel caso in cui siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede nel seguente modo. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti

sezioni della lista, sei membri; dalla lista che è risultata seconda per numero di voti vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, gli altri tre membri.

12.- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, provvedono a sostituirli, fino alla prossima Assemblea, scegliendoli, ove ciò sia possibile, tra quelli appartenenti alla medesima lista di quelli da sostituire. Qualora la maggioranza degli amministratori per dimissioni od altre cause cessino dall'ufficio, peraltro, l'intero Consiglio di amministrazione si intende cessato con tutti gli effetti di legge. In tale caso gli amministratori rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

13.- Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non sia stato possibile completare il numero di amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata con le maggioranze di legge su proposta di coloro a cui spetta il diritto di intervento e di voto presenti in Assemblea. Se anche con tale sistema il Consiglio di amministrazione non viene completato nel numero e nella composizione previsti, deve essere riconvocata una nuova Assemblea per provvedere alla relativa nomina.

14.- Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. L'Assemblea, con il voto unanime di tutti gli aventi diritto presenti, può comunque deliberare che alla nomina dei componenti del Consiglio non si proceda con votazione

in base al meccanismo del voto di lista; le nomine in tal caso avvengono con le maggioranze di legge.

Articolo 16

1.- Il Consiglio di amministrazione, ove a ciò non abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi componenti il Presidente. Il Consiglio di amministrazione può altresì eleggere un vice-Presidente e nomina un Segretario e un vice-Segretario, questi ultimi due anche estranei al Consiglio stesso.

2.- Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, indicando le materie per le quali il Consiglio è integrato dai membri indicati dall'art. 7, comma 1, lettere c), d) e f), della legge 13 maggio 1983, n. 197, ne presiede le adunanze, ne coordina i lavori e provvede affinché siano fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

3.- Per il caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione, ne fa le veci il vice-Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il componente più anziano di età del Consiglio di amministrazione.

Articolo 17

1.- Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea, almeno con cadenza mensile e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi componenti, inclusi i membri indicati all'art. 7, comma 1, lettere c), d) e f), della legge 13 maggio 1983,

n. 197, dall'Amministratore Delegato, anche singolarmente, ovvero da almeno due componenti del Collegio sindacale. Gli amministratori e i sindaci che richiedono la convocazione del Consiglio di amministrazione indicano nella domanda gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Direttore generale, se nominato, può essere invitato dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ad assistere alle riunioni del Consiglio.

2.- La convocazione del Consiglio di amministrazione è effettuata mediante comunicazione scritta, corredata della documentazione disponibile relativa alle materie da trattare, da inviarsi, anche mediante telefax o posta elettronica, a ciascuno dei componenti del Consiglio di amministrazione, a ciascuno dei membri indicati alle lettere c), d) e f) dell'art. 7, comma 1, della legge 13 maggio 1983, n. 197, per le materie di loro pertinenza, a ciascuno dei sindaci e al Direttore generale, se nominato, almeno 5 (cinque) giorni - o 2 (due) giorni in caso di urgenza - prima dell'adunanza, e deve indicare la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3.- In mancanza delle suddette formalità, il Consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e delibera validamente se sono presenti tutti gli aventi diritto e tutti i sindaci effettivi.

4.- Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche in audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi tali condizioni, il Consiglio di amministrazione si considera

tenuto nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, colui che presiede e il segretario della riunione.

5.- Qualora un membro del Consiglio di amministrazione rilevi la mancata assegnazione al Consiglio integrato dai membri indicati dall'art. 7, comma 1, lettere c), d) e f), della legge 13 maggio 1983, n.197 di una delle materie iscritte all'ordine del giorno, ne dà comunicazione al Consiglio non più tardi dell'inizio della riunione. Il Presidente verificata la competenza, rinvia la trattazione della materia alla successiva riunione del Consiglio di amministrazione integrato dai membri indicati dall'art. 7, comma 1, lettere c), d) e f), della legge 13 maggio 1983, n.197.

6.- Ai sensi dell'art. 5, comma 17, del decreto legge un magistrato della Corte dei Conti assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Articolo 18

1.- Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, fermo restando che, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione integrato dai membri indicati dall'art. 7, comma 1, lettere c), d) e f), della legge 13 maggio 1983, n.197 devono essere presenti almeno due di tali membri.

2.- Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione integrato dai membri indicati dall'art. 7, comma 1, lettere c), d) e f), della legge 13 maggio 1983, n.197 è altresì necessario il voto favorevole di almeno due di tali membri presenti.

3.- In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Articolo 19

1.- Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario del Consiglio di amministrazione.

Articolo 20

1.- Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge ed il presente Statuto riservano all'Assemblea.

2.- Il Consiglio di amministrazione può nominare institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i rispettivi poteri.

3.- Ai sensi dell'art. 5, comma 20, del decreto legge, il Consiglio di amministrazione, salvo le deleghe previste al successivo art. 24 del presente Statuto, delibera le operazioni di raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma.

4.- Sono inoltre attribuite al Consiglio di amministrazione le seguenti competenze: (a) la fusione e la scissione nei casi di cui, rispettivamente, agli artt. 2505 e 2505- bis e 2506-ter del codice civile; (b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; e (c) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative.

5.- Il Consiglio di amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo

economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio sindacale.

Articolo 21

1.- Sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione, oltre a quelle riservate a norma di legge, le decisioni concernenti: (a) la formulazione degli indirizzi strategici della società e l'approvazione dei relativi piani, tenendo conto delle proposte del Comitato di indirizzo di cui all'art. 23 del presente Statuto e coerentemente a quanto previsto dall'art. 5, commi 9 e 11, del decreto legge; (b) la determinazione dell'assetto organizzativo generale della società; (c) l'eventuale nomina e determinazione dei poteri - su proposta dell'Amministratore Delegato - di un Direttore generale e di uno o più vice-Direttori generali, come pure la revoca degli stessi, sentito l'Amministratore Delegato; (d) la determinazione delle modalità operative per l'attuazione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legge; (e) l'assunzione e la cessione di partecipazioni; (f) l'erogazione di finanziamenti di ammontare superiore a Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00); (g) l'assunzione di prestiti di ammontare superiore a Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00); (h) la costituzione di patrimoni separati ai sensi dell'art. 5, comma 18, del decreto legge; (i) l'istituzione di sedi secondarie, di uffici sia di rappresentanza sia amministrativi, sul territorio nazionale ed all'estero; (l) la determinazione delle modalità operative per l'attuazione degli atti di indirizzo della

Gestione separata ai sensi, dell'art. 5, comma 9, del decreto legge. Per le decisioni concernenti le materie indicate alle lettere e), f), g), h) e l), il Consiglio di amministrazione è integrato dai membri indicati alle lettere c), d) e f) dell'art. 7, comma 1, della legge 13 maggio 1983, n. 197, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 15, comma 2.

Articolo 22

1.- È istituito un Comitato di supporto degli azionisti privilegiati, composto di 9 membri, nominati dai portatori di azioni privilegiate come segue: 5 membri sono nominati dai titolari di azioni privilegiate che rappresentino ognuno non meno del 2% del capitale sociale, 3 membri dai portatori di azioni privilegiate che rappresentino ognuno non meno dell'1 % del capitale sociale ed 1 membro dai portatori di azioni privilegiate che rappresentino ognuno non meno dello 0,5% del capitale sociale. Nella sua prima riunione, convocata dal membro più anziano, il Comitato nomina a maggioranza semplice il proprio Presidente il quale ne cura la convocazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori. Il Presidente del Comitato riceve preventivamente dal Consiglio di amministrazione per il tramite dell'Amministratore Delegato o direttamente da parte di quest'ultimo per quanto di sua competenza: analisi dettagliate sul grado di liquidità dell'attivo della società, sui finanziamenti, sulle partecipazioni, sugli investimenti e disinvestimenti prospettici e su tutte le operazioni societarie di rilievo; aggiornamenti sui dati contabili preventivi e consuntivi, oltre alle relazioni della società di revisione e del servizio di internal auditing sull'organizzazione e sulle procedure di funzionamento della società; riceve, anche, i verbali del Collegio sindacale. Il Presidente del Comitato ha altresì

diritto di richiedere ragionevolmente ulteriori informazioni o analisi al Presidente del Consiglio di amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Direttore generale, se nominato, ed al Presidente del Collegio sindacale. I verbali del Comitato sono portati a conoscenza del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. I membri del Comitato di supporto degli azionisti privilegiati sono vincolati al riserbo per tutte le informazioni ad essi fornite.

2.- Qualora cessi dalla carica, per qualsiasi causa, uno o più tra i membri del Comitato, si procederà alla sostituzione mediante nomina da parte degli stessi soggetti che avevano nominato il membro o i membri cessati.

Articolo 23

1.- È istituito un Comitato di indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di amministrazione relativamente alla formulazione degli indirizzi strategici della società, e con particolare riferimento alla distribuzione geografica dei suoi interventi. Il Comitato è composto dall'Amministratore Delegato e da altri otto membri nominati dal Consiglio di amministrazione, previa designazione della maggioranza di essi da parte dei titolari di azioni privilegiate. Nel rispetto di detto limite, i titolari di tante azioni privilegiate che rappresentino non meno del 2% del capitale sociale hanno diritto di designare un membro del Comitato. I titolari di azioni privilegiate non possono comunque designare complessivamente più di cinque membri. Nella sua prima riunione, convocata dal suo membro più anziano d'età, il Comitato nomina a maggioranza semplice il proprio Presidente, il quale ne cura la convocazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori. I membri

del Comitato di indirizzo sono vincolati al riserbo per tutte le informazioni ad essi fornite.

2.- Qualora cessi dalla carica, per qualsiasi causa, uno o più tra i membri del Comitato, si procederà alla sostituzione mediante nomina da parte degli stessi soggetti che avevano nominato il membro o i membri cessati.

Articolo 24

1.- Il Consiglio di amministrazione nomina, tra i propri componenti diversi dal Presidente, un Amministratore Delegato, al quale, nei limiti di legge e di Statuto, delega proprie attribuzioni, determinandone il compenso.

2.- Rientra nei poteri dell'Amministratore Delegato, nei limiti delle competenze ad esso attribuite: a) conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società, ed anche a terzi; b) promuovere, rinunciare e transigere le liti, nominare avvocati e difensori. Per la gestione separata, il Consiglio di amministrazione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 5 comma 15, del decreto legge, o di un Ufficio legale appositamente costituito.

3.- Il Consiglio di amministrazione, integrato dai membri indicati alle lettere c), d) e f), dell'art. 7, comma 1, della legge 13 maggio 1983, n. 197, può, altresì, delegare all'Amministratore Delegato poteri in ordine alla determinazione delle modalità operative per l'attuazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 5, comma 11, del decreto legge.

4.- L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni

dell'impresa e riferisce al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate.

5.- L'Amministratore Delegato può istituire, con funzione consultiva ed ausiliaria, uno o più comitati composti da membri estranei al personale dipendente della società, forniti di specifica qualificazione in discipline connesse all'attività della Società, determinandone il compenso e gli altri termini del rapporto a mezzo di contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile.

6.- L'Amministratore Delegato può proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di un Direttore generale, ed eventualmente di uno o più vice Direttori generali, indicandone funzioni, poteri e compenso; tutti i predetti soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 109 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche.

Articolo 24 bis

1.- Il Consiglio di amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dall'art. 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2.- Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

3.- Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

4.- Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, solo per giusta causa.

5.- Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Articolo 25

1.- La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al vice-Presidente del Consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta inoltre all'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri allo stesso attribuiti.

2.- Il Presidente del Consiglio di amministrazione e, nell'ambito dei poteri che gli sono attribuiti, l'Amministratore Delegato, rilasciano procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisori.

3.- La rappresentanza spetta, altresì, se nominati, al Direttore generale ed al o ai vice-Direttore/i generale/i, nell'ambito dei poteri ai medesimi attribuiti.

Articolo 26

1.- Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta un compenso determinato su base annua e il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

2.- L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO VI **(COLLEGIO SINDACALE)**

Articolo 27

1.- Il Collegio sindacale si compone di cinque sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.

2.- I sindaci sono nominati dall'Assemblea, che procede nel modo previsto dal comma 11 e seguenti del presente articolo.

3.- I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

4.- I sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile.

5.- Ai membri del Collegio sindacale spetta un compenso annuale, oltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

6.- La misura dei compensi è determinata dall'Assemblea all'atto della

nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

7.- Delle riunioni tenute deve redigersi verbale che viene trascritto nell'apposito libro, sottoscritto dagli intervenuti e trasmesso in copia al Comitato di supporto degli azionisti privilegiati di cui al precedente art. 22. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici che consentano ai partecipanti di seguire la discussione, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire allo svolgimento degli argomenti trattati.

8.- In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio sindacale ed occorre convocare l'Assemblea per l'integrazione del collegio medesimo, gli altri sindaci provvedono ad informarne prontamente la Banca d'Italia.

9.- Il funzionamento, i doveri e le responsabilità del Collegio sindacale sono determinati dalla normativa applicabile.

10.- Ai sensi dell'art. 5, comma 17, del decreto legge un magistrato della Corte dei Conti assiste alle sedute del Collegio sindacale.

11.- Il Collegio sindacale viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati debbono essere elencati mediante un numero progressivo.

12.- Le liste dei soci debbono essere depositate presso la sede sociale almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede della Società devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità,

nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di sindaco.

13.- Ogni socio può presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

14.- Hanno diritto di presentare liste soltanto i soci che, anche congiunti ad altri soci, rappresentano almeno il 15% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

15.- Gli aventi diritto possono comunque votare una sola lista.

16.- Nel caso in cui siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Collegio sindacale si procede nel seguente modo. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, tre sindaci effettivi ed un sindaco supplente; dalla lista che è risultata seconda per numero di voti vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente.

17.- Presidente del Collegio sindacale è il primo eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

18.- Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non sia stato possibile completare il Collegio sindacale, all'elezione dei sindaci mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata con le maggioranze di legge su proposta di coloro a cui spetta il diritto di intervento e di voto presenti in Assemblea. Se anche con tale sistema il Collegio sindacale non viene completato, deve essere riconvocata una nuova Assemblea per provvedere alla relativa nomina.

19.- Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. L'Assemblea, con il voto unanime di tutti gli aventi diritto presenti, può comunque deliberare che alla nomina dei componenti del Collegio sindacale non si proceda con votazione in base al meccanismo del voto di lista; le nomine in tal caso avvengono con le maggioranze di legge.

20.- Qualora per dimissioni o per qualunque causa cessi un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Articolo 28

1.- L'attività di revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale ai sensi della normativa applicabile.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, deliberando con le maggioranze stabilite per l'Assemblea straordinaria, ad una primaria società di revisione legale avente i requisiti prescritti dalla normativa applicabile. L'incarico è conferito secondo le modalità e con la durata previste dalla legge, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale, determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

2.- Il funzionamento, i doveri e le responsabilità della società di revisione incaricata dell'attività di revisione legale dei conti sono determinati dalla

normativa applicabile.

TITOLO VII
(BILANCIO E UTILI)

Articolo 29

- 1.- Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 2.- Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione, entro i termini e in conformità alle norme di legge, procede alla redazione del progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 3.- Il bilancio della società è redatto secondo modalità che diano piena evidenza del sistema contabile separato della Gestione separata.

Articolo 30

- 1.- Dagli utili netti annuali è dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi da imputare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.
- 2.- Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio, dedotto l'importo destinato alla riserva legale, saranno assegnati, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, alle azioni ordinarie e privilegiate in proporzione al capitale da ciascuna di esse rappresentato. L'Assemblea potrà anche deliberare la destinazione di parte degli utili alla costituzione di riserve.

TITOLO VIII
(LIQUIDAZIONE)

Articolo 31

- 1.- In caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo, l'Assemblea straordinaria determina le modalità ed i criteri della liquidazione, nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e ne fissa gli emolumenti.

2.- I possessori di azioni privilegiate hanno diritto di prelazione nella ripartizione del patrimonio sociale fino alla concorrenza del valore delle azioni stesse, determinato applicando il criterio indicato dall'art. 9, comma 3, del presente Statuto; l'eccesso è ripartito tra i portatori delle azioni ordinarie.

TITOLO IX

(DISPOSIZIONI GENERALI)

Articolo 32

1.- Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legge, nei relativi decreti attuativi, nel codice civile, nelle disposizioni e nei provvedimenti adottati ai sensi del titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e nelle altre leggi applicabili.

TITOLO X

(NORMA FINALE DI RIFERIMENTO SUL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI PRIVILEGIATE)

Articolo 33

1.- Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 3, del presente Statuto, la norma dell'art. 30, comma 2, dello Statuto, nella sua originaria formulazione, così disponeva: "Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio, dedotto solo l'importo destinato alla riserva legale, sono ripartiti come segue: a) alle azioni privilegiate viene assegnato un dividendo preferenziale raggugliato al valore nominale e commisurato al tasso di inflazione (variazione percentuale anno su anno dell'indice dei prezzi al consumo

IPCA, base 2001 uguale a 100) relativo all'ultimo mese dell'esercizio cui i predetti utili si riferiscono, in aggiunta ad un tasso pari al 3%; salvo il diritto di recesso previsto al precedente art. 9, qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni privilegiate un dividendo inferiore alla misura sopraindicata, la differenza è computata in aumento del dividendo preferenziale nei cinque esercizi successivi; b) gli utili rimanenti dei quali l'Assemblea deliberi la distribuzione agli azionisti sono destinati prima alle azioni ordinarie, fino a concorrenza del dividendo preferenziale di cui alla precedente lettera a) assegnato alle azioni privilegiate, e, successivamente, in eguale misura a ciascuna azione ordinaria e a ciascuna azione privilegiata".

TITOLO XI

(NORMA TRANSITORIA)

Articolo 34

La nuova disciplina contenuta nell'art. 7, comma 10, nell'art. 9, comma 1 e 3, e nell'art. 30, comma 2, prende effetto con riferimento agli esercizi a partire dal 1° gennaio 2009.